Cod.IPA:_oring_vr - Cod.Registro:_IN - Prot.N.0002493 del 21/06/2018
p_vr.p_vr.REGISTRO UFFICIALE.U.0037150.20-06-2018.h.10:51

PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale Servizi in Campo Ambientale
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale

Verona,

Spett.li Organizzazioni di Categoria

Spett.li Ordini professionali

e p.c. Spett.le Regione del Veneto
Direzione Regionale Ambiente e Agroambiente

Spett.li Comuni della Provincia di Verona

Spett.le ARPAV – Dip. Provinciale di Verona

Oggetto: Autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera (art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006). Aggiornamento determinazioni vigenti.
Determina n 2063 /18 del 20 GIU. 2018

In allegato si trasmette la determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona n 2063 /18 del 20 GIU. 2018 **2018** riferita a quanto in oggetto, chiedendo ai soggetti in indirizzo e per conoscenza, di darne la massima divulgazione.
Distinti saluti.

Il Dirigente
dott. Paolo Malesani

Ufficio responsabile del procedimento / istruttoria

indirizzo	Via delle Franceschine 10 - 37122 Verona	rif. protocollo n.	
Responsabile del procedimento	Francesca Zantedeschi	codice fiscale	00654810233
telefono e fax	0459288890 – 0459288876	partita IVA	00654810233
e-mail	francesca.zantedeschi@provincia.vr.it		
web	www.provincia.vr.it	allegati n.	
		file	

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002493 del 21/06/2018

PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale
Servizio tutela e valorizzazione ambientale

OGGETTO:	Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. Aggiornamento determinazioni vigenti.

determinazione n. 0063 /18 del 20 GIU. 2018

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale:

1) da atto che, ai sensi del d.lgs 152/06 e smi, art. 272, comma 3:
 a) "*l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione*" e che, pertanto, "*almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti*":
 b) "*l'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo*";
2) aggiorna[1] conseguentemente i vigenti provvedimenti di "*Autorizzazione di carattere generale relativa alle emissioni in atmosfera per stabilimenti e attività in deroga , ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006*", individuati nell'allegato A al presente provvedimento[2] e, nello specifico:
 a) definisce i nuovi termini di validità delle adesioni in essere (pari a 15 anni dalla data di adesione[3]), precisando ai gestori che sono tenuti a presentare nuova adesione entro il suddetto termine di validità delle adesioni, con un anticipo di almeno quarantacinque giorni; tali nuovi termini vengono indicati nell'Allegato A al presente provvedimento e sostituiscono quelli indicati, in conformità alle precedenti disposizioni normative, nelle note provinciali di riscontro alle istanze di adesione in corso di validità;
 b) stabilisce la modulistica che è obbligatorio presentare, per il tramite del SUAP, al fine della regolarità dell'istanza di adesione, anche ai fini degli effetti giuridici dell'eventuale silenzio assenso; tale modulistica viene indicata nell'Allegato A al presente provvedimento;
 c) definisce i termini entro i quali i vigenti provvedimenti provinciali di autorizzazione di carattere generale dovranno essere aggiornati nei contenuti; tali nuovi termini vengono indicati nell'Allegato A al presente provvedimento.
3) da atto che il DPR 59/2013[4] ha stabilito che, nelle more dell'adozione delle

[1] Come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, all'articolo 272, impianti e attività in deroga, al comma 2 - per specifiche categorie di stabilimenti, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli. La Provincia di Verona è autorità competente, in quanto delegata dalla Regione Veneto, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

[2] Det. n. 4769/08, come aggiornata con Determinazione n. 2982/12 del 10 luglio 2012; Determinazione n. 3209/12 del 23 luglio 2012; Determinazione n. 3224/12 del 24 luglio 2012; Determinazione n. 4192/12 del 25 settembre 2012.

[3] In luogo dei 10 anni precedentemente previsti.

[4] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002493 del 21/06/2018

autorizzazioni di carattere generale da parte dell'autorità competente[5], i gestori degli stabilimenti interessati possono comunicare, per tramite del SUAP, la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al medesimo regolamento.

L'Allegato A al presente provvedimento indica, per chiarezza, per ciascuna attività in deroga, l'autorizzazione generale di riferimento, la modulistica da presentare ai fini della regolarità dell'istanza, nonché i termini di validità delle adesioni, e ne costituisce parte integrante.

Per quanto non espressamente riportato nella presente autorizzazione generale si deve fare riferimento al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, e ad ogni altra disposizione normativa e regolamento vigente in materia di emissioni in atmosfera.

Motivazione

La presente autorizzazione aggiorna i vigenti provvedimenti di "Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.".

L'aggiornamento si rende necessario al fine di recepire le disposizioni normative in materia di emissioni intervenute successivamente all'adozione dei suddetti provvedimenti provinciali.

Nello specifico, il DPR 59/2013 ha stabilito che, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale da parte dell'autorità competente, i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al medesimo regolamento, che trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

Successivamente, con d.lgs 183/2017 è stata modificata la parte V del d.lgs 152/06 e smi. Con riferimento alle domande di adesione all'autorizzazione di carattere generale, è stata estesa la validità dell'autorizzazione a 15 anni, in luogo dei 10 previsti dalla normativa previgente.

Analogamente, è stato previsto l'obbligo di aggiornamento delle autorizzazioni, da parte dell'autorità competente, entro i 15 anni di validità dei provvedimenti, in luogo dei 10 previsti dalla normativa previgente.

La decisione di integrare la modulistica con l'evidenza di avere effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 (secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di realizzazione del progetto, ed attualmente stabilite con DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017) nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, si fonda sui chiarimenti forniti dalla regione Veneto con nota del 17 novembre 2017, prot. 97789. Nello specifico, con la suddetta nota la Regione ha chiarito che, qualora nell'ambito del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione ambientale, la Provincia rilevi il mancato adempimento della procedura di valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'abilitazione alla realizzazione del progetto o interventi, l'istanza è da considerarsi incompleta e la medesima amministrazione ha la facoltà di richiedere al proponente l'integrazione del provvedimento presso il soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo.

Cosa fare

Come noto, i gestori che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale, ricorrendone i presupposti, possono aderire, tramite il SUAP, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101) (GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42).

[5] Le attività in deroga per le quali la Provincia di Verona non ha, ad oggi, adottato un provvedimento sono le seguenti: lettere l), q) vbis), dd), gg), del punto 1 dell'Allegato IV, parte II, alla parte V del d.lgs 152/06.

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002493 del 21/06/2018

A tal fine, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore invia all'autorità competente, per il tramite del SUAP, una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'istanza, al fine dell'efficacia giuridica dell'eventuale silenzio assenso, dovrà essere completa di tutta la modulistica prevista (indicata nell'Allegato A), essere debitamente compilata, nonché essere sottoscritta in ogni sua parte dal gestore.
La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti, nonché l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire (richiamate nell'allegato A).
Alla domanda di adesione puo' essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma 6, che puo' avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa.
L'istanza, al fine dell'efficacia giuridica dell'eventuale silenzio assenso, dovrà essere completa di tutta la modulistica prevista (indicata nell'Allegato A), essere debitamente compilata, nonché essere sottoscritta in ogni sua parte dal gestore.
La procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento.
L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione.
Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.
Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni previste all'articolo 269 in caso di modifiche relative all'installazione di impianti o all'avvio di attività non previsti nelle autorizzazioni generali.
Non possono aderire alla procedura semplificata attività/impianti in cui siano utilizzate, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Nel caso in cui uno o piu' impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali utilizzassero le suddette sostanze, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (19/12/2020), una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o piu' impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo[6] o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica[7].

Il dirigente
Paolo Malesani

[6]Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.
[7]Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002493 del 21/06/2018

ALLEGATO A
Autorizzazioni di carattere generale vigenti
per impianti ed attività in deroga (art. 272, commi 2 e 3)

Allegato IV, parte II	**Autorizzazione di carattere generale vigente**	Validità provvedimento	**Validità adesione**	**Istanza di adesione** (modalità presentazione)	**Modulistica da allegare**
Attività/ stabilimenti in deroga	Det. n. 4769/08 come aggiornata con det. n. 2982/12[8]	Il provvedimento verrà aggiornato entro il 5 agosto 2023	**15 anni dalla data di adesione da parte del gestore (anche per adesioni in corso di validità)**	Attraverso SUAP	Modulistica prevista dalla determinazione n. 2982/12 + Evidenza di aver effettuato la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale[9]
1.a)					
1.b)					
1.c)					
1.d)					
1.e)					
1.f)					
1.g)					
1.h)					
1.i)					
1.m)					
1.n)					
1.o)					
1.p)					
1.r)					
1.s)					
1.t)					
1.u)					
1.v)					
1.z)					
1.aa)					
1.bb)					
1.cc)					

[8] *Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i..*

[9] *Il gestore è tenuto a dare evidenza:*
- di aver effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, allegando alla domanda di adesione copia del provvedimento che ne attesti l'avvenuta effettuazione;
- oppure, nel caso in cui la procedura non sia già stata effettuata, di aver attivato presso il Comune, quale autorità competente ad approvare il progetto/intervento, il procedimento finalizzato all'integrazione del provvedimento di approvazione con la suddetta procedura (secondo le modalità previste dalla DGRV 1400/2017), allegando alla domanda di adesione l'evidenza di aver attivato la procedura presso il Comune.

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0002493 del 21/06/2018

1.ee)					
1.ff)					
1.hh)					
1.ii)					
1.ll)					
1.mm)					
1.oo)					
1.oo-bis)					
Impianti fissi di frantumazione inerti					
Impianti fissi di essiccazione cereali e semi					
Stabilimento con emissioni diffuse					
1.nn) Allevamenti intensivi	Determinazione n. 3209/12 del 23 luglio 2012[10]	Il provvedimento verrà aggiornato entro il 22 luglio 2027	**15 anni dalla data di adesione da parte del gestore (anche per adesioni in corso di validità)**	Attraverso SUAP	Modulistica prevista dalla determinazione n. 3209/12 del 23 luglio 2012 + Evidenza di aver effettuato la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale[9]
1.l)	Allegato I al DPR 59/2013	Fino all'adozione di un provvedimento provinciale di Autorizzazione di carattere provinciale	**15 anni dalla data di adesione da parte del gestore**	Attraverso SUAP	Domanda di adesione e allegati previsti dalla Determina n. 2982/2012 + Dichiarazione possesso requisiti previsti
1.q)					
1.vbis)					
1.dd)					
1.gg)					

[10] *Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati e attività funzionali agli allevamenti, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.*

					dall'Allegato I al DPR 59/2013 per l'attività svolta + Dichiarazione rispetto prescrizioni previste dall'Allegato I al DPR 59/2013 per l'attività svolta + Evidenza di aver effettuato la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale[9]
Impianti di emergenza	Determinazione n. 4192/12 del 25 settembre 2012[11]	Il provvedimento verrà aggiornato entro il 24 settembre 2027	**15 anni dalla data di adesione da parte del gestore (anche per adesioni in corso di validità)**	Attraverso SUAP	Modulistica prevista dalla determinazione n. 4192/12 del 25 settembre 2012 + Evidenza di aver effettuato la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale[9]
Emissioni diffuse da linee trattamento fanghi	Determinazione n. 3224/12 del 24 luglio 2012[12]	Il provvedimento verrà aggiornato entro il 23 luglio 2027	**15 anni dalla data di adesione da parte del gestore (anche per adesioni in corso di validità)**	Attraverso SUAP	Modulistica prevista dalla determinazione n. 3224/12 del 24 luglio 2012 + Evidenza di aver effettuato la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale[9]

[11] *Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera provenienti da impianti di emergenza, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a gasolio, benzina, olio combustibile, metano e GPL di potenza superiore al valore di soglia e inferiore a 10 MW, con funzionamento annuale inferiore a 150 ore, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i..*

[12] *Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera degli impianti di trattamento acque dotati di linee di trattamento fanghi, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i..*